

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 giugno 2022, n. 198
Dichiarazione di decadenza a seguito di rinuncia del legale rappresentante della Oasi Cooperativa Sociale Onlus della D.D. n. 33 del 11/02/2019 ad oggetto "Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 LR 9/2017, DGR 2037/2013 e art 8 LR n. 26/2006 e smi nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA ex D.5 RR 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 31 pl, in Torremaggiore alla Via Giacomo negri e Via di Vagno, su istanza della "OASI" Cooperativa sociale Onlus. Parere favorevole".

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La Legge Regionale n. 9 del 2017 prevede

➤ all'art 3 comma 3 lett a) e b) "Compiti della Regione"

"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7; abis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;*

(omissis)

b) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".*

➤ all'art 7 commi 1, 3 e 4 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture

sanitarie e socio-sanitarie”

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

(omissis)

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;

➤ all’art 9 comma 4 “Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza”

4. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;*
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;*
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;*
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.*

Il RR 4 del 2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* ha definito i requisiti per ottenere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e quelli di qualificazione per l’accreditamento prevedendo

➤ Art 9 comma 1 e 3 lett c) che:

“1. Il fabbisogno regionale delle strutture oggetto del presente regolamento è distinto in:

- a) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere autorizzati all’esercizio;*
- b) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere anche accreditati.*

3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (omissis) c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; (omissis).”

➤ all’ art 12.1 “Disposizioni transitorie” che

“ a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell’art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva

un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

In ottemperanza a tale ultima previsione con DGR 2153 del 2019 la Regione ha approvato "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento".

Nella predetta Delibera di ricognizione la struttura di che trattasi veniva riportata nella Tabella B tra le Rsa con parere di compatibilità ancora valido (Giusta DD. N. 33 del 11/02/2019).

Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione la Oasi Cooperativa Sociale Onlus non presentava alcuna istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento formalizzando con pec del 04/02/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 2251 del 07/02/ 2022 rinuncia espressa all'intervento di cui al parere di compatibilità rilasciato con DD n. 33 del 11/02/2019.

In ragione della predetta comunicazione si propone di prendere atto della rinuncia al parere di compatibilità e per l'effetto:

- I. prendere atto della rinuncia espressa dal legale rappresentante della Oasi Cooperativa sociale Onlus e conseguentemente dichiarare decaduto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett.c), il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 11/02/2019 ad oggetto "*Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 LR 9/2017, DGR 2037/2013 e art 8 LR n. 26/2006 e smi nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA ex D.5 RR 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 31 pl, in Torremaggiore alla Via Giacomo negri e Via di Vagno, su istanza della "OASI" Cooperativa sociale Onlus. Parere favorevole*"

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

- I. prendere atto della rinuncia espressa dal legale rappresentante della Oasi Cooperativa sociale Onlus e conseguentemente dichiarare decaduto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett.c), il parere

favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 11/02/2019 ad oggetto *“Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 LR 9/2017, DGR 2037/2013 e art 8 LR n. 26/2006 e smi nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA ex D.5 RR 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 31 pl, in Torremaggiore alla Via Giacomo negri e Via di Vagno, su istanza della “OASI” Cooperativa sociale Onlus. Parere favorevole”*

di notificare il presente provvedimento a:

- al Legale Rappresentante della *“OASI” Cooperativa sociale Onlus (cooperativaoasi@sicurezzapostale.it)*
- al Direttore Generale dell’ASL FG (*direttoregenerale@mailcert.aslfg.it*);
- al Sindaco del Comune di Torremaggiore (*uffcom.torremaggiore@legalmail.it*)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)